

TRASMESSA VIA PEC

Mantova, 23 febbraio 2017

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile

PEC ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: “Osservazioni al PTA” - Contributo della Provincia di Mantova.

Richiamato l'avviso di messa a disposizione della Proposta di Programma di tutela e uso delle acque, nella versione di cui alla presa d'atto approvata da Regione Lombardia con d.g.r. 19/12/2016 n. 6027, e i relativi Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica VAS e Studio d'Incidenza, disponibili sul sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas> di Regione Lombardia;

Vista l'istruttoria del Gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da funzionari delle Aree “Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione” e “Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti” della Provincia di Mantova (Sandro Bellini - responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, Giampaolo Galeazzi - responsabile del Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN, AIA, Susanna Perlini- responsabile del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA, VAS, Francesca Rizzini - funzionario del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA, VAS, Elena Molinari - funzionario del Servizio Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Agenti ittico-venatori);

Si formulano le osservazioni di cui al documento allegato.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area Ambiente, Sistemi
Informativi e Innovazione
Ing. Renzo Bonatti

La Dirigente dell'Area Pianificazione
territoriale, Patrimonio e Appalti
Dr.ssa Gloria Vanz

Allegato:

“VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.) COSTITUITO DALL'ATTO DI INDIRIZZO (D.C.R. N. 3539 DEL 08/05/2015) E DAL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (P.T.U.A.) NELLA VERSIONE DI CUI ALLA PRESA D'ATTO APPROVATA DA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. N. 6027 DEL 19/12/2016 – OSSERVAZIONI”

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.) COSTITUITO
DALL'ATTO DI INDIRIZZO (D.C.R. N. 3539 DEL 08/05/2015) E DAL PROGRAMMA DI
TUTELA E USO DELLE ACQUE (P.T.U.A.) NELLA VERSIONE DI CUI ALLA PRESA
D'ATTO APPROVATA DA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. N. 6027 DEL
19/12/2016**

OSSERVAZIONI

Si illustrano nel seguito le Osservazioni che si formulano al Piano di tutela delle acque (P.T.A.), costituito dall'atto di indirizzo (D.C.R. n. 3539 del 08/05/2015) e dal Programma di tutela e uso delle acque (P.T.U.A.), nella versione di cui alla presa d'atto approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. 6027 del 19/12/2016, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) avviata da Regione.

Le Osservazioni sono state messe a punto dal Gruppo di lavoro intersettoriale costituito da funzionari delle Aree "Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione" e "Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti" della Provincia di Mantova (Sandro Bellini - responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, Giampaolo Galeazzi - responsabile del Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN, AIA, Susanna Perlini - responsabile del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA, VAS, Francesca Rizzini - funzionario del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA, VAS, Elena Molinari - funzionario del Servizio Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Agenti ittico-venatori).

Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione:

OSSERVAZIONE 1

Rivalutazione della geometria e dell'estensione dell'ISS e dell'ISI nei settori di alta pianura mantovana

Estensione della perimetrazione delle aree di ricarica/scambio, ora proposta per una porzione dell'alta pianura mantovana, a tutto il margine pedecollinare mantovano della zona di alta pianura ed a tutto l'anfiteatro morenico gardesano

In merito alla nuova impalcatura idrostratigrafica proposta nel PTUA 2016 (Elaborato 2 - *Caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei* - a cui si farà riferimento nel seguito), per il settore mantovano si esprimono le seguenti considerazioni ed osservazioni.

Si condivide la ricostruzione proposta della struttura idrogeologica dei settori della pianura lombarda, con la definizione di subcomplessi idrogeologici, ulteriormente suddivisi in singoli corpi idrici sotterranei (volume distinto ed omogeneo di acque sotterranee contenute all'interno di una o più falde acquifere) a cui applicare gli obiettivi ambientali di qualità. La ricostruzione proposta trova un solido punto di partenza nel lavoro "Geologia degli acquiferi padani" redatta da Regione Lombardia in collaborazione con ENI- Divisione Agip. Tale lavoro condotto tra il 1999 ed il 2005 ha proposto una solida ricostruzione

stratigrafica dei depositi quaternari della pianura lombarda, ricostruzione stratigrafica che rappresenta l'ossatura per quella idrogeologica ed idrologica in s.s.

Nel PTUA 2016 tale classificazione viene ripresa e si evidenziano alcune differenze per quanto riguarda la profondità delle superfici di base dei Gruppi Acquiferi, dettate soprattutto, a detta degli autori, dalla volontà di prediligere, dove presenti, i dati stratigrafici diretti piuttosto che le informazioni indirette desunte dall'analisi ed interpretazione delle profili sismici, che, soprattutto per i livelli superficiali dei depositi della pianura, non offrono il dettaglio necessario al lavoro di ricostruzione idrogeologica.

A questo proposito, sul piano generale occorre rilevare sin d'ora che per suffragare l'identificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata per ciascuna idrostruttura sotterranea, **il PTUA dovrebbe contenere le sezioni ed i pannelli di correlazione stratigrafica realizzati a supporto dell'interpretazione data.**

Tralasciando qui di considerare il corpo idrico sotterraneo profondo (ISP), non oggetto delle seguenti considerazioni, peraltro non descritto per il territorio mantovano, si ritiene corretto per i settori di alta pianura accorpate in un'unica idrostruttura i depositi riconducibili ai Gruppi acquiferi A e B, così come definiti nel citato lavoro di Regione Lombardia ed Eni. Tali depositi hanno uno spessore variabile ed al loro interno sono sostanzialmente indifferenziati, ovvero le superfici di separazione tra il Gruppo A ed il Gruppo B o interne al Gruppo A, dove individuabili, hanno un mero valore stratigrafico e temporale e nessun significato idrologico. I depositi sono essenzialmente costituiti di ghiaie e sabbie fluvioglaciali o fluviali, al loro interno si rinvencono livelli limosi/argillosi fortemente discontinui, che non costituiscono un acquitardo di separazione tra acquiferi con caratteristiche differenti.

Tali depositi, andando verso i settori posti più a sud e sud-est, aumentano di spessore e si differenziano al loro interno. Aumentano, per effetto di variazioni laterali di facies sedimentarie, i depositi fini e gli intervalli limoso/argillosi di piana fluviale, e di conseguenza gli acquiferi contenuti nei livelli più porosi e permeabili risultano compartimentati.

La scelta di differenziare, nei settori di media e bassa pianura, il Gruppo A in due Sottogruppi A1 e A2 ed accorpate il Sottogruppo A2 al sottostante Gruppo B risulta, in linea di principio, condivisibile. Il corpo idrico sotterraneo superficiale (ISS) nelle zone di media e bassa pianura è contenuto nei depositi del Sottogruppo A1, in comunicazione diretta con la superficie, sede dell'acquifero libero e delle prime falde semiconfiniate sottostanti. La base del sottogruppo A1 è descritta, nello studio presentato, come un acquitardo continuo che separa e confina efficacemente i sottostanti Sottogruppo A2 ed il Gruppo B, che rappresentano, invece, un corpo idrico sotterraneo intermedio (ISI), costituito di più falde acquifere confinate, la cui base nella media/bassa pianura si approfondisce e raggiunge profondità ben al di là dei livelli acquiferi utilizzati a scopo idropotabile (-580 mslm).

Nel condividere questa "impalcatura" stratigrafica si evidenziano però alcuni aspetti rilevanti:

1) Tutto il settore di alta pianura mantovana, a ridosso dei cordoni morenici gardesani, sia nel settore occidentale che in quello centro-orientale (ricompresi nel redigendo PTUA in distinti corpi idrici sotterranei superficiali), è caratterizzato dalla presenza di depositi fluvioglaciali/glaciali prossimali ed eterogenei, che presentano una grande variabilità sia

verticale che laterale di facies sedimentarie. Tale variabilità è determinata, a ridotte profondità, dalla locale presenza di conoidi prodotte da scaricatori glaciali in uscita dalla cerchia morenica, cartografate e descritte nella cartografia geologica e geomorfologica, e dal differente posizionamento/avanzamento del cordone morenico più esterno. Nel settore occidentale, per effetto della presenza di un arco morenico più antico, in una porzione più occidentale, la successione sedimentaria risulta ancora fortemente influenzata dalle dinamiche di avanzamento e ritiro del fronte glaciale.

Analizzando i pozzi del settore di alta pianura dalla zona di Castiglione delle Stiviere fino a Volta Mantovana /Goito ed ancora più ad est fino ai settori più settentrionali dei comuni di Marmirolo e Roverbella, si possono certamente individuare numerosi livelli argillosi/a ridotta permeabilità, nei primi 40-100 m di profondità dal piano campagna, ma si ritiene che risulti, a tutt'oggi, con i dati a disposizione, estremamente difficile e rischiosa una loro correlazione laterale certa.

In mancanza di forti/certi vincoli stratigrafici non si ritiene corretto interpretare come continui lateralmente alcuni di questi orizzonti e considerarli quindi efficaci e sicuri acquitardi di separazione tra falde acquifere interne a corpi idrici sotterranei o, addirittura, tra corpi idrici sotterranei superficiali ed intermedi.

Si ritiene più corretto ipotizzare, lungo tutto il margine pedecollinare mantovano nella zona di alta pianura, dunque non solo nel settore occidentale, la presenza di una fascia dove i depositi fluvioglaciali sono sostanzialmente indifferenziati, ovvero le superfici di separazione tra il Gruppo A ed il Gruppo B o interne al Gruppo A, dove individuabili, hanno un mero valore stratigrafico e temporale e nessun significato idrologico. Non è possibile distinguere un corpo idrico sotterraneo superficiale ed uno intermedio, così come ipotizzato nel testo, anche alla luce del fatto che sicuramente la base del Gruppo B, nelle aree pedecollinari a ridosso dei cordoni morenici, andando verso sud-est si approfondisce velocemente. Si ritiene che tale distinzione sia possibile per i settori più meridionali, a partire dalla zona di raccordo tra l'alta e media pianura (individuabile tentativamente a sud della fascia delle risorgive) nella quale è possibile distinguere un corpo idrico sotterraneo superficiale indipendente (ISS) costituito solo dal Gruppo A1 ed un corpo idrico intermedio (ISI), costituito dal Sottogruppo A2 e dal gruppo B.

2) L'individuazione della **superficie di separazione tra sottogruppo A1 e sottogruppo A2**, per i settori in cui a tale superficie è stato dato un valore idrologico certo, non sembra sufficientemente descritta e/o supportata da dati stratigrafici/idrogeologici diretti. Nei capitoli descrittivi dei singoli bacini si riporta che tale livello è localmente interrotto e quindi potenzialmente non sembra essere valida tale suddivisione. Si veda ad esempio, per quanto di interesse per il territorio mantovano, il paragrafo 4.1.1.8 che descrive il corpo idrico ISS "Media pianura Bacino Oglio – Mincio", il paragrafo 4.1.2.5 che descrive il corpo idrico ISI "Media Pianura bacino Mella – Oglio – Mincio" o il paragrafo 4.1.2.6 che descrive il corpo idrico ISI di "Bassa pianura - Bacino Po".

Anche in questo caso, andrebbero fornite le sezioni ed i pannelli di correlazione stratigrafica eventualmente realizzati a supporto dell'interpretazione data per l'individuazione di tale superficie nei settori centrali e meridionali della pianura mantovana.

3) Nei capitoli descrittivi dei corpi idrici sotterranei superficiali ed intermedi sono presenti alcune apparenti **incongruenze circa la profondità delle superfici basali**. Si veda ad esempio in particolare la profondità della base dell'idrostruttura del corpo idrico ISI di "Bassa pianura - Bacino Po" (paragrafo 4.1.2.6) e la profondità della base del corpo idrico ISI di "Media pianura Bacino Mella – Oglio- Mincio" (paragrafo 4.1.2.5)

4) Sono state individuate anche per il settore mantovano **aree di ricarica/scambio** tra i differenti corpi idrici sotterranei, in particolare tra ISS ed ISI (Capitolo 7 dell'Elaborato 2, Figura 81 - Zone di ricarica dell'ISI). Per quanto riguarda le aree in giallo, definite come aree di ricarica e scambio di media pianura poste a sud della fascia dei fontanili, si ritiene che l'area individuata tra l'alto mantovano ed il basso bresciano non sia posta a sud di tale allineamento, almeno per la porzione mantovana.

La geometria e l'estensione delle aree individuate nel territorio mantovano non paiono in generale coerenti con i dati di sottosuolo in nostro possesso (in primis: Piano Regionale di Risanamento delle Acque – Studi e indagini finalizzate al risanamento delle falde idriche inquinate utilizzate a fini potabili – Modello idrodinamico, Regione Lombardia e Provincia di Mantova, 1992; Caratteristiche geologiche, geomorfologiche e di vulnerabilità, 1992 - 1998) **ed, in ogni caso, non sono stati illustrati in dettaglio, negli elaborati presentati, i dati stratigrafici che supportano tali interpretazioni.** Nei singoli capitoli di descrizione dei corpi idrici sotterranei superficiali o intermedi ci si limita ad un rimando a particolari situazioni locali di anomalie stratigrafiche che potrebbero giustificare tali aree di comunicazione nel sottosuolo tra corpi idrici, ma nulla più. Si richiede che venga fornito il dettaglio delle informazioni a supporto della perimetrazione delle aree così come cartografate.

In particolare per quanto riguarda il settore settentrionale della Provincia di Mantova, si ritiene che **sarebbe più corretto**, data la natura dei sedimenti e la peculiare impalcatura stratigrafica sopra descritta, **continuare a considerare l'intero settore dell'alta pianura mantovana come una potenziale area di ricarica diretta dalla superficie e di interscambio tra singoli livelli acquiferi per apporti non solo verticali ma anche laterali.** Per poter individuare con certezza le aree ed i settori in cui ISS ed ISI comunicano nel sottosuolo è necessaria una notevole mole di dati diretti ed una buona affidabilità nella loro correlazione, circostanza che non pare possa ritenersi verificata con il PTUA 2016 per i settori di alta pianura mantovana, tanto è vero che tra le misure di piano gli estensori hanno sentito (giustamente) l'esigenza di introdurre la scheda n. 34 delle misure di piano ("definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano").

Pare viceversa più prudente individuare le aree critiche per la diffusione di inquinanti provenienti da attività antropiche valutando la natura permeabile dei sedimenti presenti a ridotta profondità e quindi la **vulnerabilità** dei livelli acquiferi in essi contenuti, senza escludere che, per effetto di apporti laterali e verticali, questi acquiferi possano diffondere a livelli più profondi l'inquinamento intercettato.

Questa stessa considerazione vale anche per i territori dell'alto mantovano rientranti nell'anfiteatro morenico gardesano in s.s.. Le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche peculiari del territorio di cui si tratta esprimono valori della vulnerabilità degli acquiferi da alta ad elevata/estremamente elevata (vedasi "Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi 5 - Provincia di Mantova" e "Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi 12 - Area Morenica mantovana" a cura di F. Baraldi e A. Zavatti, rispettivamente 1994 e 1996 – Quaderni di tecniche di protezione ambientale - Pitagora editrice Bologna). Il territorio è caratterizzato dalla presenza di una litologia di superficie costituita prevalentemente da depositi glaciali in s.s. (morene frontali e morene laterali o di fondo) e da depositi fluvioglaciali ad essi associati, costituiti di sabbie e ghiaie in matrice argillosa più o meno abbondante, dalla permeabilità estremamente variabile localmente, intercalati a livelli argillosi/torbosi a scarsa permeabilità, che possono confinare falde acquifere superficiali di estensione areale limitata e scarsamente produttive, la cui connessione con le falde acquifere sottostanti risulta però di difficile ricostruzione.

A questo si aggiunga che nelle aree di alta pianura si riscontra l'utilizzo a scopo irriguo di orizzonti acquiferi posti a profondità minori rispetto ai livelli utilizzati a scopo strettamente idropotabile dalla rete acquedottistica e questo aspetto impone comunque la necessità di

prevedere misure di tutela e salvaguardia più ampie, che possano garantire l'integrità anche di questi livelli che, realisticamente, non si trovano con certezza confinati in modo continuo e che possono essere raggiunti, per apporti verticali e laterali, da contaminanti legati ad attività antropiche.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e rilevata la necessità di informare l'azione amministrativa ai principi della precauzione e dell'azione preventiva che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale, si rileva la necessità di estendere la perimetrazione delle aree di ricarica/scambio, oltre che a tutto il margine pedecollinare mantovano della zona di alta pianura sopra indicato, anche a tutto l'anfiteatro morenico gardesano.

OSSERVAZIONE 2

Necessità di una definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi

Si premette che la **SCHEDA N. 34 DELLE MISURE DI PIANO** (“definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano”) prevede di definire cartografie di dettaglio che individuano le aree di ricarica degli acquiferi intermedi (ISI) e profondi (ISP) per consentire l’implementazione delle azioni e delle regole per la protezione delle acque destinate al consumo umano. Nel secondo triennio del ciclo del piano prevede la possibilità di implementare le misure di piano introducendo un livello di dettaglio delle misure di tutela di dette aree; indica il 2016 – 2018 come periodo di attuazione; i costi previsti non sono quantificati; non sono riportati importi finanziati.

La misura è ampiamente condivisibile, in quanto, anche alla luce di studi di dettaglio disponibili che ricostruiscono in maniera puntuale il modello idrogeologico del territorio mantovano (cfr. Piano Regionale di Risanamento delle Acque – Studi e indagini finalizzate al risanamento delle falde idriche inquinate utilizzate a fini potabili – Modello idrodinamico, Regione Lombardia e Provincia di Mantova, 1992), **in alcune porzioni del territorio** (es. zone dell’alta pianura mantovana, zone confinanti con la provincia di Verona) **la ricostruzione delle idrostrutture riportata nel PTUA 2016 risulta non suffragata da dati oggettivi o basata su assunti non condivisibili.**

A tale proposito, si rimanda all’OSSERVAZIONE 1.

OSSERVAZIONE 3

Carenza nel PTUA 2016 di informazioni di base indispensabili per applicare la "Direttiva Derivazioni", problematiche interpretative e necessità di regolamentare il transitorio nell'attesa dell'adeguamento del Regolamento regionale 24-3-2006 n. 2

In data 12 gennaio 2016 è entrata in vigore la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico Padano" (c.d. "Direttiva Derivazioni"), adottata con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015.

La deliberazione all'art. 5 stabilisce che *"dalla data di adozione, la Direttiva si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 2"* e, all'art. 7, stabilisce che *"per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità di una derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"*.

La Direttiva comporta un impatto diretto, concreto e rilevante sulle procedure svolte dalle Province nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica, di cui all'art. 43 L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

Ai fini dell'attuazione della citata "Direttiva Derivazioni", la metodologia proposta (c.d. metodologia ERA) richiede la necessità di disporre di una serie di elementi indispensabili (per le derivazioni idriche da acque superficiali: stato ambientale, portata media naturalizzata del corpo idrico, ecc.; per le derivazioni idriche da acque sotterranee: stato ambientale, trend piezometrico, soggiacenza, subsidenza) ed indicazioni metodologiche da utilizzare nelle fasi non espressamente codificate dalla metodologia (es. valutazioni specifiche sull'impatto della derivazione nel caso l'impatto ricada nell'area "repulsione" come definita dalla metodologia ERA).

A ciò si aggiunga che, con la nota prot. n. 2530 del 20 aprile 2016, l'Autorità di bacino del fiume Po ha scritto, con riferimento alle derivazioni da acque sotterranee, che, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva, *"viene meno la necessità del sub-procedimento per il rilascio dei singoli pareri di compatibilità da parte di questa Autorità ex art. 7, comma 2 del R. D. 1775/1933"*: pur se sussistono fondati dubbi sul punto, considerato che la citata disposizione, che prevede espressamente l'acquisizione di un parere vincolante formulato dall'Autorità di bacino competente, non è stata abrogata, ciò rende ancor più rilevante disporre degli elementi indispensabili per applicare la metodologia ERA.

La direttiva proposta sconta, peraltro, un passaggio della durata di 18 mesi di sperimentazione (che scadrà il 12 luglio 2017) finalizzati alla verifica della fattibilità della metodologia proposta non solo dal punto di vista del reperimento dei dati necessari ma della attendibilità del rischio assunto a base di valutazione.

Si apprezza che nella scheda n. 24 delle misure di piano (*"direttiva per la valutazione delle derivazioni ed attuazione a livello regionale"*) si preveda l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con le Province.

Tuttavia, si ritiene necessario formulare alcune osservazioni strettamente connesse a consentire alle Province, avvalendosi come previsto del PTUA aggiornato, di dare attuazione alla Direttiva.

1) Le NTA e le MISURE DI PIANO del PTUA 2016 prevedono in particolare quanto segue:

-Art. 7.2 – corpi idrici oggetto del PTUA

“Sono quelli elencati nell’Allegato 1 alla Relazione Generale e indicati nelle Tavole 1 e 2”.

- Art. 11 – classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali

“La classificazione dei corpi idrici superficiali, di cui all’art. 7, è riportata nell’Allegato 2 alla Relazione Generale e indicata nelle Tavole 3 e 4”.

- Art. 12 – classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei

“La classificazione dei corpi idrici sotterranei, di cui all’art. 7, è riportata nell’Allegato 2 alla Relazione Generale e indicata nelle Tavole 5 e 6”.

- Art. 32.3 – bilancio idrico

“Entro 18 mesi dall’approvazione del PTUA, Regione Lombardia (...) renderà disponibile il nuovo bilancio idrico regionale delle acque superficiali, unica base di riferimento per la pianificazione, autorizzazione e gestione degli usi idrici”.

Inoltre, la **SCHEDA N. 43 DELLE MISURE DI PIANO** (“calcolo del bilancio idrico”) prevede di eseguire le valutazioni delle portate naturali e delle portate antropizzate per i soli corpi idrici naturali, indicando il 2016 – 2018 come periodo di attuazione.

Da quanto sopra richiamato, emerge che i corpi idrici oggetto del PTUA classificati sono:

- quanto ai corpi idrici superficiali: una minima parte di quelli che interessano il territorio mantovano (e peraltro una minima parte di quelli che interessano il territorio lombardo)
- quanto ai corpi idrici sotterranei: una parte di quelli che interessano il territorio mantovano (cioè quelli rientranti nella cosiddetta Idrostruttura Sotterranea Superficiale e nella Idrostruttura Sotterranea Intermedia).

Ciò rilevato, considerato che per applicare la Direttiva Derivazioni sono necessari specifici dati che dovrebbero essere resi disponibili all’interno del PTUA 2016, occorre innanzitutto chiedersi se il PTUA 2016 o altri strumenti connessi (es. C.U.I.) forniscano effettivamente questi dati.

Nel seguito si illustrano i vari casi che si possono porre e le criticità che si incontrano nel reperimento dei dati necessari per l’applicazione della Direttiva nelle istruttorie di nuove derivazioni e di varianti sostanziali di concessione di derivazione:

1) CORPI IDRICI (C.I.) SUPERFICIALI NATURALI O ARTIFICIALI + TIPIZZATI/NON TIPIZZATI:

- C.I.SUPERFICIALI NATURALI TIPIZZATI

Questi sono i dati richiesti per applicare il metodo ERA (Rif. Allegato 1 Direttiva Derivazioni):

1)D (cfr. tab. 4.1 – impatto del cumulo delle derivazioni): è il maggiore delle portate max delle derivazioni idroelettriche presenti su tutto il c.i.s., escludendo quelle che restituiscono integralmente ed immediatamente al piede della traversa e/o, per gli altri usi, la somma delle portate massime derivabili dalle derivazioni presenti a valle, escludendo quelle che restituiscono integralmente ed immediatamente al piede della traversa: astrattamente tali dati possono essere tratti da Catasto Utente Idriche, ma occorre chiarire come procedere qualora l’istruttoria di derivazioni da computare sia in corso, in particolar modo se ubicate in altra provincia o altra regione.

1bis)D (tab. 4.2 – impatto singola derivazione): è la portata max richiesta con l'istanza di concessione.

2) $Q_n(\text{portata naturalizzata}) = Q_{an}(\text{portata media naturale}) + Q_{ir}(\text{portata media annua complessiva delle derivazioni irrigue presenti a monte della sezione ufficiale più prossima: anche in questo caso, astrattamente tali dati possono essere tratti da Catasto Utenze Idriche, ma valgono le considerazioni sopra riportate}).$

In particolare:

- per Q_{an} : nell'Elaborato 5 del PTUA 2016 sono ripresi i risultati del PTUA 2006, ma si pongono varie questioni: **in attesa di disporre dei risultati del nuovo bilancio idrico, occorre usare il dato di Q_{an} ivi riportato, laddove presente? Se non è presente, da dove è possibile trarre il dato? Il nuovo bilancio idrico viene predisposto per tutti i corpi idrici naturali classificati? Se non sarà presente nemmeno una volta predisposto da parte di Regione il nuovo bilancio idrico, da dove è possibile trarre il dato?**

- per Q_{ir} : anche in questo caso, astrattamente, tali dati possono essere tratti da Catasto Utenze Idriche, ma valgono le considerazioni sopra riportate.

3) $N_b(n. \text{ briglie: dal richiedente e dal gestore del c.i.s.})$

$S(\text{tratto sotteso}) = \text{Tratto di c.i.s. interessato dalla sottrazione della D (dal richiedente)}$

$L(\text{lunghezza c.i.s.})$ (dalla cartografia)

Stato ambientale del c.i.s. (da PdgPo 2015 e da PTUA 2016).

Noti i dati succitati, si applica il metodo ERA: se il risultato è "R" "va effettuata una valutazione più approfondita"; in assenza di indicazioni regionali, AdbPo suggerisce (**chiede?**) di applicare le "Linee guida per la valutazione ed il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale" predisposte da Regione Piemonte: ciò comporterebbe una eccessiva onerosità rispetto ai benefici attesi, in quanto l'ambito di applicazione originario delle "Linee guida" predisposte da Regione Piemonte è molto più ristretto (impianti per la produzione di energia elettrica sottoposti a valutazione di impatto ambientale e poco altro): **come si deve procedere?**

- C.I.SUPERFICIALI NATURALI NON TIPIZZATI

Il par. 4 dell'Allegato 1 alla Direttiva prevede che per le nuove derivazioni su corpi idrici non tipizzati (cioè non classificati?) nel PdgPo si attribuisce uno stato di qualità ambientale "elevato" a tutti i corpi idrici ubicati in ambito alpino collinare montano; nel caso di corpi idrici ubicati in ambito diverso dall'alpino collinare montano è necessario disporre "contestualmente alla progettazione dell'opera e a cura del proponente, l'effettuazione del monitoraggio previsto dalla DQA per la classificazione dei corpi idrici sotto la direzione di ARPA": da ciò sembra doversi dedurre che la Direttiva si applica anche ai corpi idrici non tipizzati.

Dunque: **derivazioni da corpi idrici non tipizzati (cioè non classificati?) sono soggette alla Direttiva Derivazioni?**

Qualora, come sembrerebbe, si ritenesse che derivazioni da corpi idrici non tipizzati (cioè non classificati) siano soggette alla Direttiva Derivazioni, **si chiede di precisarlo nelle NTA.**

In tal caso, inoltre, occorrerebbe procedere secondo le modalità riportate nel par. 4 dell'Allegato 1 alla Direttiva (vedi sopra): cioè, nel caso di corpi idrici ubicati in ambito diverso dall'alpino collinare montano è necessario disporre "contestualmente alla progettazione dell'opera e a cura del proponente, l'effettuazione del monitoraggio previsto dalla DQA per la classificazione dei corpi idrici sotto la direzione di ARPA": **significa che i risultati di detto monitoraggio devono essere allegati all'istanza di concessione, a pena rigetto della stessa per**

improcedibilità? Al fine di sostenere un approccio omogeneo sul territorio regionale alle istruttorie delle derivazioni che rientrano in tale fattispecie, si chiede di fornire specifici indirizzi tecnici alle Province.

- C.I.SUPERFICIALI ARTIFICIALI TIPIZZATI

Questi sono i dati richiesti per applicare il metodo ERA (Rif. Allegato 1 Direttiva Derivazioni):

1) D (tab. 4.1 – impatto del cumulo delle derivazioni)=vedi C.I.SUPERFICIALI NATURALI TIPIZZATI

1bis) D (tab. 4.2 – impatto singola derivazione)= è la portata max richiesta con l'istanza di concessione Q_n (portata naturalizzata) = Q media di concessione per l'alimentazione del c.i.s. (dal gestore del c.i.s.) oppure Q media ricostruita mediante misure o metodologie ufficiali (dal gestore del c.i.s.)

2) Nb(n. briglie: dal richiedente e dal gestore del c.i.s.)

S(tratto sotteso) = Tratto di c.i.s. interessato dalla sottrazione della D. (dal richiedente)

L(lunghezza c.i.s.) (dalla cartografia)

Stato ambientale del c.i.s. (da PdgPo 2015 e da PTUA 2016)

Noti i dati succitati, si applica il metodo ERA: se il risultato è "R" (vedi sopra) **come si deve procedere?**

- C.I.SUPERFICIALI ARTIFICIALI NON TIPIZZATI

Valgono le stesse considerazioni svolte per i C.I.SUPERFICIALI NATURALI NON TIPIZZATI.

2)C.I.SOTTERRANEI (TIPIZZATI)

Questi sono i dati richiesti per applicare la Direttiva Derivazioni (Rif. Allegato 2 Direttiva Derivazioni):

1) TREND PIEZOMETRICO: **dove si trova il dato nel PTUA 2016? In alternativa, deve essere periodicamente fornito/pubblicato da ARPA.**

2) SUBSIDENZA: presumibilmente assente, manca dato ufficiale: **dove si trova il dato nel PTUA 2016?**

3) SOGGIACENZA: **dove si trova il dato nel PTUA 2016? In alternativa, deve essere periodicamente fornito/pubblicato da ARPA.**

4) Prelievi = **la portata da considerare è la portata max richiesta con l'istanza di concessione? Al momento, esiste solo una risposta di AdbPo ad una F.A.Q. (RIF. F.A.Q. D.4)**

Stato quantitativo del c.i. sotterraneo = dato ufficiale da rete di monitoraggio regionale –il dato si trova il dato nel PTUA 2016.

Noti i dati succitati, si applica il metodo ERA: se il risultato è "R" la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati del monitoraggio della falda

Tuttavia: se l'utente dispone di dati più puntuali di quelli derivanti dalla rete di monitoraggio regionale (che ha maglie molto larghe, dunque può risultare meno attendibile) e l'applicazione del metodo usando i due set di dati porta a risultanti contrastanti, quale è da considerare più attendibile?

Da quanto sopra illustrato, si evince che permane una carenza di informazioni di base, indispensabili per applicare il metodo ERA, che il PTUA 2016 non colma, e sussistono numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali, a seconda di come verranno sciolti, potrebbero acuire il problema della carenza di informazioni: si chiede dunque, al di là delle indicazioni che si auspica verranno fornite nell'ambito

del previsto, ed apprezzato, tavolo tecnico di confronto con le Province, di cui alla scheda n. 24 delle misure di piano, di sciogliere già in sede di stesura finale del PTUA 2016 i nodi principali delle questioni sopra richiamate.

II) Le NTA all' Art. 33.2 – direttiva derivazioni prevedono:

“In considerazione del generale buono stato quantitativo delle acque sotterranee, per il territorio regionale non si applica il valore di 100 l/s come soglia per il livello di impatto rilevante, nella valutazione degli impatti per le derivazioni idriche da acque sotterranee, richiesta all'interno dell'Allegato 2 della Direttiva Derivazioni”.

Visto che Regione stabilisce che non si applica il valore di 100 l/s come soglia per il livello di impatto rilevante, nella valutazione degli impatti per le derivazioni idriche da acque sotterranee (rif. Art. 33.2 NTA), considerato che in Lombardia tutti i corpi idrici sotterranei risultano in stato quantitativo buono, indipendentemente dalla “criticità tendenziale”, per prelievi con portate (massime?) **oltre i 100 l/s, in quale ambito si colloca l'impatto della derivazione? “R”?**

III) Sussiste la necessità, per gli uffici istruttori delle varie tipologie di provvedimenti (es.: concessioni di derivazione) di disporre per tutte le tavole che compongono il PTUA 2016 degli **shape file relativi.**

IV) La SCHEDA N. 25 DELLE MISURE DI PIANO (“revisione dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”) prevede che *“al termine del periodo di sperimentazione (giugno 2017) Regione rivedrà la propria regolamentazione adeguandola ai contenuti che saranno condivisi e consolidati a livello di distretto”* e indica il 2017 – 2021 come periodo di attuazione.

Si pone il problema di come rilasciare i provvedimenti nel periodo transitorio, durante il quale rimarranno vigenti le disposizioni di cui al Reg. reg. 24-3-2006 n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua), con i contenuti, talvolta differenti, del PTUA 2016.

A titolo di esempio, l'art. 14 c.3. del Reg. reg. 24-3-2006 n. 2 prevede per le acque sotterranee, in base alle classificazioni e individuazioni contenute negli strumenti di pianificazione (cioè nel PTUA) diverse limitazioni (sulla durata della concessione) e penalizzazioni (triplicazione del canone) a seconda della classificazione dell'area nella quale è prevista la captazione (aree a scarsa potenzialità idrica, aree soggette ad un impatto antropico significativo con notevole incidenza sulla disponibilità, acquifero protetto all'interno delle macroaree di riserva, acquifero protetto all'interno delle aree di riserva ottimale, aree di riserva integrativa).

Nel PTUA 2016 per alcune classificazioni cambiano solo gli areali di riferimento (macroaree di riserva), **ma una parte di tali classificazioni spariscono** (aree a scarsa potenzialità idrica, aree soggette ad un impatto antropico significativo con notevole incidenza sulla disponibilità, aree di riserva ottimale, aree di riserva integrativa), **ed altre si aggiungono ex novo** (zone di ricarica, zone di ricarica/scambio, zone di riserva, aree designate per l'estrazione di acqua per il consumo umano): **si chiede dunque di regolamentare questo transitorio.**

Si rimanda, altresì, all'OSSERVAZIONE 9 quanto alla necessità di definire la disciplina di regolamentazione delle attività per le Zone di riserva e per le Aree di ricarica della falda.

OSSERVAZIONE 4

Richiesta di riformulazione del comma 3 dell'art. 3 delle NTA del PTUA

Si rileva che le NTA all'**Art. 3.3 – effetti del PTUA e delle sue norme** prevedono:

“Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla osta o di consenso comunque denominati (...) che, a qualunque titolo, possano creare ripercussioni sull'attività di tutela della risorsa idrica, non possono consentire la realizzazione di opere, attività o interventi in contrasto con le norme del piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi in esso individuati. Tali provvedimenti devono riportare in modo esplicito l'esito della valutazione del potenziale impatto sulle componenti che determinano la classificazione, così come indicati nel DM 8 novembre 2010, n.360”.

La formulazione appare alquanto fumosa.

Innanzitutto, là dove si riporta che *“Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti (...) non possono consentire la realizzazione di opere, attività o interventi (...) che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi in esso individuati”*: non è il piano che detta le regole rispettando le quali la realizzazione dell'intervento non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi in esso individuati? E, se è così, per evitare questo non basterà limitarsi a consentire la realizzazione di opere, attività o interventi solo laddove non in contrasto con le norme del piano? Se non fosse così, ciò equivarrebbe ad ammettere che il piano lascia (impropriamente) aspetti non normati, la cui soluzione risulterebbe demandata alle singole autorità competenti al rilascio dei provvedimenti, che dunque avrebbero l'onere di individuarli e di porvi rimedio, di fatto caricandole di ulteriori compiti, in realtà di competenza degli Enti sovraordinati.

Ma, anche nella denegata ipotesi che l'estensore propendesse per questa seconda interpretazione, non risulta chiaro se il secondo capoverso sia da intendere riferito ai soli provvedimenti che consentirebbero *“la realizzazione di opere, attività o interventi (...) che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi”*, oppure se esso abbia una valenza generale.

Né è di alcun aiuto il richiamo al DM 8 novembre 2010, n.360, che ha per oggetto *“Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Si chiede dunque una riformulazione più chiara di detto comma, che nella versione così proposta comporta il rischio concreto di blocco dell'attività procedimentale.

OSSERVAZIONE 5

Necessità di monitoraggio dei PFAS nei corpi idrici superficiali e sotterranee

Le NTA all'Art. 47.4 – **controllo dell'inquinamento causato da sostanze pericolose e prioritarie e altri inquinanti specifici** prevedono:

"Nello sviluppo e aggiornamento del programma di monitoraggio di cui all'art. 10, comma 6 delle presenti NTA, ARPA estende gli elenchi delle sostanze ricercate con tutte quelle previste dalle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte III del d. lgs. 152/2006 che potrebbero essere presenti nei corpi idrici monitorati in base alle informazioni disponibili (...)".

Si concorda con la previsione di prevedere, nell'ambito del monitoraggio delle acque superficiali, la ricerca di sostanze contenute negli elenchi delle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte III del d. lgs. 152/2006, che potrebbero essere presenti nei corpi idrici monitorati in base alle informazioni disponibili, e **si invita fin d'ora a programmare una campagna di monitoraggio delle sostanze ivi riportate rientranti nella categoria dei PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS, PFOA).**

Alla luce delle disposizioni introdotte dal D.M. 6-7-2016 (Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), si sottolinea ovviamente l'importanza di ricercare, nell'ambito del monitoraggio delle acque sotterranee, **anche le sostanze riportate nella Tabella 3 della parte "B. ACQUE SOTTERRANEE" dell'allegato 1 alla parte III del d. lgs. 152/2006 rientranti nella categoria dei PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS, PFOA).**

OSSERVAZIONE 6

Richiesta di riformulazione delle schede delle misure di piano n.8, n.9, n.11, n.13

Si richiamano, in premessa, le seguenti schede di misure di piano.

- SCHEDA N. 8 DELLE MISURE DI PIANO (“realizzazione di fasce tampone/ ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale e artificiale di pianura”)

Prevede di realizzare fasce filtro lungo il reticolo naturale e artificiale di pianura in ottemperanza agli obblighi di condizionalità (BCCA 1 dei “Criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del reg. UE n.1306/2013” - D.G.R. 30 marzo 2016, n.X/4985- Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua).

Si sottolinea che trattasi di norme che impongono il divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua e la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata (anche con specie arboree o arbustive) di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

- SCHEDA N. 9 DELLE MISURE DI PIANO (“attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici”)

Prevede di eseguire il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della D.G.R. 5171/2016 (Programma d'azione nitrati), indicando il 2016 – 2021 come periodo di attuazione; i costi previsti non sono quantificati; non sono riportati importi finanziati.

- SCHEDA N. 11 DELLE MISURE DI PIANO (“applicazione delle misure in attuazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”)

Prevede di eseguire il monitoraggio degli effetti dell'applicazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, indicando il 2016 – 2021 come periodo di attuazione; i costi previsti non sono quantificati; non sono riportati importi finanziati.

- SCHEDA N. 13 DELLE MISURE DI PIANO (“applicazione delle misure di base previste dal d. lgs. 150/2012 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”)

Prevede la formazione degli operatori del settore, il controllo delle attrezzature utilizzate, la promozione della difesa integrata e attività di controllo, indicando il 2016 – 2021 come periodo di attuazione; i costi previsti non sono quantificati; non sono riportati importi finanziati.

Le misure sono condivisibili, in quanto i dati disponibili indicano che una quota rilevante, ed in alcuni casi prevalente, dell'inquinamento delle acque, soprattutto superficiali, proviene da carichi diffusi di origine agro-zootecnica ed in quanto i monitoraggi indicano la presenza ubiquitaria nelle acque di prodotti di origine fitosanitaria.

Tuttavia, esse non paiono in grado di essere adeguatamente incisive, diversamente da quanto sarebbe opportuno specie in territori a forte vocazione agricola, qual è il mantovano, dove per taluni sottobacini il carico diffuso proveniente dal comparto risulta prevalente.

Per quanto riguarda lo **Studio di Incidenza sulla Rete Natura 2000**, si evidenzia che la scheda relativa alla ZPS *IT20B0501 Viadana Portiolo san Benedetto Po Ostiglia*, nell'analisi della correlazione tra specie, habitat e pressioni, evidenzia che il dilavamento

da terreni agricoli risulta essere la pressione maggiormente significativa individuata dal Piano per i singoli corpi idrici interferenti con il Sito natura 2000.

In relazione a quanto sopra evidenziato ed alla criticità esposta nello Studio d'incidenza, si chiede dunque una riformulazione delle misure sopradescritte, prevedendo azioni concrete nella direzione degli obiettivi dichiarati che, oltre al sostegno alle pratiche meno impattanti, attraverso specifici canali di finanziamento messi a disposizione all'interno del P.S.R., prevedano una più incisiva ed efficace azione di contrasto alle condotte illecite, anche tramite una maggiore responsabilizzazione locale dei Consorzi di bonifica e irrigazione e dei Comuni.

OSSERVAZIONE 7

Richiesta di misure di sostegno alla realizzazione di infrastrutture idriche nei territori maggiormente svantaggiati

La gestione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura, depurazione comporta ricadute sia ambientali sia socio-economiche.

Il territorio mantovano per la stragrande maggioranza dei Comuni è interessato dalla presenza nell'acqua di falda sfruttata ad uso idropotabile di concentrazioni di arsenico (elemento tossico e cancerogeno) oltre i limiti di accettabilità; per contro, vede ancora una quota elevata di popolazione (circa il 30%) e di Comuni (10) privi di acquedotto, nei quali dunque la popolazione utilizza a scopo potabile l'acqua prelevata con pozzo autonomo, quasi sempre non adeguatamente trattata.

Peraltro, il mantovano è interessato da una procedura d'infrazione comunitaria per due agglomerati rilevanti (Gonzaga e Poggio Rusco) per i quali i sistemi di depurazione non risultano idonei e, a breve, potrebbe vedere l'avvio di una ulteriore procedura d'infrazione per una serie di agglomerati minori.

Nonostante gli sforzi compiuti in questi anni, in cui si sono destinate risorse crescenti alla realizzazione di acquedotti e di nuovi sistemi di depurazione delle acque reflue, finanziate mediante incrementi tariffari, e dunque con costi a carico dei cittadini, vi è la necessità di reperire ancora ulteriori 100 milioni di euro per completare gli interventi: a tal fine, considerato il gap da colmare, le caratteristiche dei territori da servire (con basse densità insediative) e le implicazioni sulla salute che l'assenza della struttura acquedottistica può comportare, sarebbe auspicabile accedere anche a risorse extra tariffarie o altre forme di compartecipazione ai costi d'intervento.

Si chiede dunque di inserire una specifica Misura di Piano che preveda forme di sostegno alla realizzazione di infrastrutture idriche riconducibili al Servizio Idrico Integrato nei territori maggiormente svantaggiati.

OSSERVAZIONE 8

Incongruenze nell'individuazione di agglomerati indicati "in procedura di infrazione"

La **SCHEDA N. 3 DELLE MISURE DI PIANO** ("adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 91/271/CEE") prevede il superamento di tutto il deficit infrastrutturale del ciclo di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane ai fini del raggiungimento della conformità negli agglomerati con oltre 2.000 AE alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, previa pianificazione degli investimenti conformemente alle direttive della AEEGSI; la copertura finanziaria è costituita in prevalenza dalla tariffa del s.i.i. ed in parte minima da finanziamenti pubblici stanziati con gli Adpq e con la riprogrammazione delle economie degli accordi stessi.

Nella scheda per il mantovano si riportano diversi agglomerati che vengono indicati "in stato di violazione" rispetto agli obblighi previsti dalla Direttiva 91/271/CE.

Inoltre, pur citando l'agglomerato di Gonzaga (correttamente indicato "in procedura di infrazione") non viene citato quello di Poggio Rusco.

Considerato che, con nota prot. n. 173 del 15/02/2017, l'Azienda Speciale "Ufficio d'ambito della provincia di Mantova" ha, a questo proposito, formulato puntuali osservazioni agli agglomerati citati nella scheda, **si rimanda alla nota medesima che si invita a tenere in considerazione ai fini della stesura finale del Piano.**

Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti

OSSERVAZIONE 9

Necessità di definire la disciplina di regolamentazione delle attività per le Zone di riserva e per le Aree di ricarica della falda

Con riferimento ai contenuti del Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova, si chiede di definire la disciplina a cui devono adeguarsi le Zone di riserva e le Aree di ricarica della falda individuate alla tavola 11A della proposta di PTUA.

Tale richiesta deriva dai contenuti del PTCP di Mantova, approvato nel 2010, che individua e norma le Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi e le aree di ricarica dell'acquifero profondo, così come erano individuate nel PTUA vigente; inoltre la Provincia di Mantova ha avviato la procedura per la redazione del nuovo Piano Cave Provinciale per cui sono in corso una serie di analisi e verifiche preliminari, riguardanti anche la definizione delle aree di ricarica.

Pertanto, verificato che nella proposta di PTUA, assoggettata a VAS:

- le aree protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono individuate cartograficamente nelle tavole n. 11 e 12; in particolare la tavola n. 11A (Registro delle aree protette) individua le aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs.152/2006 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), che a sua volta recita:
 1. *Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zona di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.*
 2. [...]
 7. *Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.*
 8. *Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome **individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:***
 - a) *aree di ricarica della falda;*
 - b) *emergenze naturali ed artificiali della falda;*
 - c) *zone di riserva.*
- tuttavia, mentre l'individuazione cartografica è riportata alla tav.11 A, non si trova riscontro in merito alla disciplina delle aree di ricarica della falda e delle zone di riserva. Infatti l'articolo n.8 delle Norme Tecniche di Attuazione, della proposta di PTUA, che è relativo alle Aree protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, ne riporta la definizione e i riferimenti normativi sovraordinati (direttiva e norme nazionali) ma non le disciplina.

Si chiede a Regione Lombardia di definire la disciplina prevista per le Zone di riserva e le Aree di ricarica della falda individuate nella tavola 11 (che peraltro si chiede di integrare: si rimanda a tale proposito all'OSSERVAZIONE 1), eventualmente

integrando l'art. 8 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA 2016 proposte.

Tale disciplina è indispensabile per definire le eventuali limitazioni e/o prescrizioni da inserire negli strumenti urbanistici, sia generali che di settore.

